

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2854 del 05/06/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA VERNICIATURA JASMINA S.A.S. DI ELHEFNAWY KHADRA & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI VERNICIATURA INDUSTRIALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC), LOC. FONTANA FREDDA, VIA EMILIA N. 66.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2897 del 31/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA VERNICIATURA JASMINA S.A.S. DI ELHEFNAWY KHADRA & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI VERNICIATURA INDUSTRIALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC), LOC. FONTANA FREDDA, VIA EMILIA N. 66.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta VERNICIATURA JASMINA S.A.S. DI ELHEFNAWY KHADRA & C., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo con nota del 7/4/2017 (prot. ARPAE n. 4156 del 10/4/2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "verniciatura industriale" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta di cui trattasi con nota del 24/5/2017 (prot. Arpae n. 6170 in pari data. In particolare, veniva comunicata una portata per la granigliatura pari a 18000 Nm³/h presidiata da un filtro a cartucce avente superficie filtrante pari a 240 m². La ditta precisa, altresì, che possono essere effettuate operazioni di stuccatura in situazioni straordinarie per un consumo annuo di stucco pari a 50 kg/anno. Infine, si rileva che l'Azienda propone un nuovo prodotto per la pulizia di superficie in sostituzione di quello originariamente previsto al quale era attribuita indicazione di pericolo H351;

PRESO ATTO che:

- viene previsto un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e di solventi per la pulizia delle attrezzature pari a 45 kg/d per un input di COV annuale pari a 4175,4 kg/anno;
- per le operazioni di pulizia di superficie è previsto un consumo massimo giornaliero di solvente pari a 4 kg/d per un quantitativo annuale di 1000 kg/anno;
- le operazioni di pulizia di superficie saranno svolte in ambiente confinato (cabina forno o area di verniciatura);

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 29/5/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta VERNICIATURA JASMINA S.A.S. DI ELHEFNAWY KHADRA & C., per l'attività di "verniciatura industriale" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VERNICIATURA JASMINA S.A.S. DI ELHEFNAWY KHADRA & C.** (C. FISC. 01732400336) per l'attività di "verniciatura industriale" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo Loc. Fontana Fredda - in via Emilia n. 66 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GRANIGLIATRICE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E2 PARETE ASPIRANTE CARTEGGIATURA E PREPARAZIONE - STUCCATURA

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase carteggiatura	

Materiale particolare 5 mg/Nm³

EMISSIONE E3 AREA VERNICIATURA – PULIZIA DI SUPERFICIE

Portata massima 25000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 250 gg/a

Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase applicazione

Materiale particolare 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

Fase pulizia

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E4 CABINA FORNO VERNICIATURA – PULIZIA DI SUPERFICIE

Portata massima 40000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 250 gg/a

Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase applicazione

Materiale particolare 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

Fase essiccazione

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

Fase pulizia

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E5 GENERATORE TERMICO 279 KW (ALIMENTATO A METANO)

Portata massima 800 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 250 gg/a

Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di Zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E5 il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- b) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili (espressi come Ctot)**;
- e) per la misura del **materiale particolare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;

- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) l'attività di verniciatura deve essere svolta nell'apposita cabina ed in corrispondenza degli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato;
- h) non deve essere superato un consumo massimo giornaliero di solvente per la pulizia di superficie pari a 4 kg/g per un input massimo di COV pari a 1000 kg/anno;
- i) non deve essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e di prodotti per la pulizia delle attrezzature complessivamente pari a 45 kg/giorno per un input massimo di COV di 4200 kg/anno;
- j) i giorni di utilizzo ed i consumi giornalieri di prodotti stuccanti, vernicianti, diluenti dello sgrassante, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti e diluenti;
- l) l'attività di verniciatura deve essere svolta in corrispondenza degli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e munite di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato; fermo restando il rispetto dei limiti fissati ad E2, E3 ed E4 e quanto disposto al seguente punto u) in merito ai controlli da effettuarsi in sede di messa a regime degli impianti, il gestore potrà non effettuare controlli durante la fase di applicazione e quella di essiccazione dei prodotti vernicianti;
- m) prima della messa in esercizio le paratie laterali dei fronti aspiranti dovranno essere innalzate al livello superiore del gruppo filtrante, inoltre, se tecnicamente possibile, al fine di poter garantire l'efficacia della portata calcolata dovrà essere installato un copertura scorrevole in aggiunta alle paratie laterali. L'eventuale impossibilità tecnica dovrà essere comunicata contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti;
- n) devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti pronti all'uso con un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- o) l'attività di pulizia di superficie deve essere presidiata da aspirazione ed essere, quindi, svolta negli stessi impianti previsti per la verniciatura (emissioni E3 ed E4);
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- q) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- r) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- s) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- t) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a cinque mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- u) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni E1, E2, E3 ed E4 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi; per quanto riguarda E3 ed E4 i controlli dovranno essere effettuati durante le diverse fasi operative;
- v) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso **15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella

comunicazione del gestore;

3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.